

40079-18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 15/12/2017

ALDO CAVALLO

- Presidente -

Sent. n. sez.
1738/2017

DONATELLA GALTERIO

CLAUDIO CERRONI

ANTONELLA CIRIELLO

- Rel. Consigliere -

REGISTRO
GENERALE
N. 40836/2017

FABIO ZUNICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Perugia
avverso l'ordinanza del 05/09/2017 del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA
contro

(omissis) , n. a (omissis)

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA CIRIELLO;

sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI il quale conclude per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.- Il GIP del Tribunale di Perugia, con decreto del 5.08.2017, disponeva il sequestro preventivo dello studio medico sito in (omissis) in uso a (omissis) e di proprietà della società (omissis) s.r.l., sulla scorta dell'attività di indagine compiuta dai CC del NAS di (omissis) da cui era emerso che il dr. (omissis) (già indagato in altri paralleli procedimenti penali in relazione alle conseguenze ricollegabili alla cd. "terapia del digiuno" da lui praticata su alcuni pazienti) esercitava presso il predetto studio medico varie prestazioni sanitarie, tra cui la pratica medica dell'agopuntura, in assenza delle prescritte autorizzazioni, essendo cioè l'indagato in possesso unicamente dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria prevista dall'art. 1 del Regolamento Regionale n. 2 del 25.2.2000, ma non anche dell'autorizzazione dell'esercizio delle attività sanitarie di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale n.2 del 25.2.2000, tra cui rientrava, appunto, anche la pratica dell'agopuntura.

A carico di (omissis) veniva quindi contestata la fattispecie di cui all'art. 193 del R.D. n. 1265 del 27.7.1934 in relazione all'art. 8 ter del d.lgs. 502/1992.

Con ordinanza del 5.09.2017, il Tribunale di Perugia, Sezione Riesame, accoglieva l'istanza di riesame reale proposta dall'indagato, in favore del quale disponeva la restituzione dello studio

Stato

l'effetto dell'adozione, da parte della Giunta Regionale Umbra, della delibera n. 904 del 28.07.2017, con cui era stata completamente modificata la procedura prevista in tema di autorizzazioni di esercizio di attività sanitarie, prevedendosi cioè (art. 9) che, una volta ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione della struttura in ambulatorio, è sufficiente una semplice comunicazione di inizio dell'attività medica, a seguito della quale il sanitario può subito iniziare a praticare l'attività medica, con diritto di accertamento successivo da parte della Regione, per cui, avendo l'indagato comunicato alla Regione, con raccomandate del 28 giugno e del 9 agosto 2017, è stato ritenuto non più ravvisabile il pericolo di protrazione della condotta illecita.

Ac

2.- Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Perugia.

2.1.- Con il primo motivo il PM ricorrente lamenta la mancanza o contraddittorietà della motivazione, nella misura in cui il Tribunale ha considerato come sopravvenuta una modifica normativa in realtà intervenuta nel luglio 2017, ovvero prima del decreto impositivo della cautela reale, risalente all'agosto 2017, valutando poi come carenza delle esigenze cautelari una circostanza che avrebbe invece dovuto più correttamente escludere a priori lo stesso *fumus commisi delicti*, in quanto l'adozione del regolamento regionale è stato considerato idoneo a incidere sulla stessa fattispecie incriminatrice.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, ritenendo che una disposizione regionale di secondo grado potesse incidere sull'ambito di operatività di una norma statale presidiata da sanzione penale, in tal modo non tenendo conto dell'art. 117 comma 2 lett. I Cost., nella parte in cui riserva alla residua potestà legislativa statale la materia dell'ordinamento penale.

La normativa regionale, di tipo peraltro regolamentare, non avrebbe quindi potuto, sia pure attraverso la rimozione di un presupposto giuridico della disposizione penale sostanziale, neutralizzare l'efficacia della norma nazionale, verificandosi altrimenti il paradosso di una fattispecie penale potenzialmente lecita in una Regione e illecita in un'altra; in ogni caso, aggiunge il ricorrente, la dichiarazione trasmessa dall'indagato al Dirigente del Dipartimento Igiene e Prevenzione dell'USL Umbria^(omis) non poteva essere idonea a integrare il presupposto individuato dal regolamento regionale n. 904/2017, non potendo le comunicazioni inviate dal dr. (omissis) prive peraltro di un'attestazione sull'effettiva ricezione da parte dell'USL, essere equiparate alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dal citato regolamento, che avrebbe dovuto essere trasmessa alla Regione (il che nel caso di specie non è avvenuto) ed eventualmente solo per conoscenza all'USL.

Inoltre, sottolinea il PM ricorrente, la segnalazione doveva essere compiuta dal legale rappresentante della struttura sanitaria, ovvero, nella vicenda in esame, dalla moglie dell'indagato, amministratrice della (omissis) s.r.l., proprietaria dello studio medico dove il dr. (omissis) esercita la professione sanitaria.

Ac

In ogni caso, conclude il Procuratore di Perugia, il regolamento regionale non doveva essere tenuto in considerazione dal Tribunale giacché l'art. 13 ne fissava l'entrata in vigore al 1° ottobre 2017, cioè in un'epoca successiva a quella in cui è stata adottata la decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, è manifestamente infondato, in quanto, in tema di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di una motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa [Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012 (dep. 21/02/2012), Chiesi, Rv. 252430].

3.2. Del pari inammissibile è il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge, in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, ritenendo che una disposizione regionale di secondo grado potesse incidere sull'ambito di operatività di una norma statale presidiata da sanzione penale.

Ed infatti il provvedimento impugnato ha motivatamente escluso il periculum che fu ravvisato dal giudice che dispose il sequestro nella circostanza che il medico continuasse ad esercitare la attività in discorso, senza autorizzazione, in ragione della sopravvenuta modifica relativa alle modalità di rilascio della autorizzazione, ad opera della delibera regionale n. 904 del 28 luglio 2017 e della circostanza che l'interessato avesse seguito la nuova procedura (abilitandosi a svolgere la attività subordinata alla mera denuncia e non più al rilascio di una autorizzazione).

Del pari non appare fondato il motivo con il quale si esclude che rientri nella potestà regionale la modifica del procedimento abilitativo, giacché, pur escludendosi il potere regionale di dettare il precetto penale, nondimeno deve affermarsi la sussistenza ^{di} potestà integrativa del precetto normativo valorizzata dalla stessa norma (art. 8 ter del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) ove si chiarisce che le regioni determinano :

Acc

a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;

b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.

Acc

Né d'altra parte assume rilievo, venendo meno per norma successiva gli estremi del reato contestato, la circostanza che la norma regionale semplificativa sia entrata in vigore successivamente alla pronuncia della sentenza di appello.

Quanto agli altri profili dedotti nel secondo motivo di ricorso (relativi alle modalità di presentazione della segnalazione e alla data di rilevanza della nuova disciplina) se ne deve rilevare la aspecificità e genericità, non risultando allegati agli stessi i documenti rilevanti, non autonomamente consultabili da questa corte, nonché traducendosi, almeno in parte, in contestazioni alla ricostruzione dei fatti operati dalla ordinanza impugnata e alla motivazione fornita (inammissibili in relazione al mezzo proposto).

4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15.12.2017

Il Consigliere estensore

Antonella Citiello



Il Presidente

Aldo Cavallo

